

Varese, 14 settembre 2022

CIRCOLARE N. 5/2022

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su specifici argomenti in materia fiscale ed amministrativa.

BONUS FIERE

L'articolo 25-*bis* del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) ha previsto il c.d. *bonus* fiere, prenotabile dal 9 settembre 2022 e riservato alle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti alla UE, possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi inclusi, presentando apposita istanza di rimborso.

La normativa nazionale è costituita dall'articolo 38-*bis* 1 del D.P.R. 633/1972 e dal correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 (per quanto riguarda i Paesi *extra* UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE 2022, è possibile presentare in via telematica (tramite Entratel o Fisconline) all'Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2021.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

AMBITO OGGETTIVO

In generale, le operazioni che danno diritto al rimborso sono quelle relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero, in particolare:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell'Agenzia delle entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggettiresidenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

RIMBORSO DA PARTE DI STATO ESTERO

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento, dopo aver effettuato i necessari controlli.

GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE FORFETTARIO NAZIONALE CHE ACQUISTA BENI DA ALTRI OPERATORI UE IN REGIME DI FRANCHIGIA

Le operazioni poste in essere da un soggetto passivo Iva nazionale, il quale ha optato per il regime forfettario, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In virtù di tale esclusione, detto soggetto non può portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti effettuati da soggetti passivi nazionali in relazione allo svolgimento della sua attività d'impresa o professione.

Se per questa tipologia di operazioni generalmente non sussistono dubbi, altrettanto non è nel caso in cui il soggetto nazionale in regime forfettario effettua operazioni da e verso operatori non residenti. Sull'argomento è intervenuta di recente l'Agenzia delle entrate che, con la risposta a interpello n. 431 del 23 agosto 2022, ha avuto modo di esaminare l'ipotesi particolare del contribuente forfettario nazionale che acquista beni da altro operatore stabilito nella UE, anch'esso soggetto al regime speciale delle piccole imprese concesso dalla Direttiva UE 2006/112, declinato nei singoli Stati membri con differenti requisiti e soglie di esonero (in Italia il limite annuo di ricavi e compensi è attualmente stabilito in 65.000 euro).

Il comma 58 dell'articolo 1, L. 190/2014 che disciplina i contribuenti nazionali in regime forfettario, individua le disposizioni da applicare quando tali soggetti passivi effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, senza tuttavia distinguere il caso degli operatori di altri Stati membri dell'Unione Europea che rientrano nel regime giuridico delle piccole imprese.

In particolare, tale disposizione prevede che gli acquisti intracomunitari di beni sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993, secondo il quale:

- laddove gli acquisti da Paesi UE siano di ammontare inferiore a 10.000 euro, l'Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfettario non ha l'obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia;
- quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l'acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE.

Tuttavia, la successiva lettera d) del comma 5 dell'articolo 38, D.L. 331/1993 stabilisce che *“non costituiscono acquisti intracomunitari: ... d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese”*.

Pertanto, ai sensi di quest'ultima disposizione, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano (anche non in regime di franchigia), qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime di franchigia.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, come anche ribadito dall’Agenzia entrate nella circolare n. 26/E/2010, il soggetto passivo d'imposta italiano (IT1) che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese (in franchigia):

- non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine;
- se non ha ricevuto dal proprio cedente un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

Restano comunque in taluni casi presenti difficoltà nel recepire le informazioni riguardanti il regime contabile adottato dal soggetto passivo comunitario, soprattutto quando non vi sono indicazioni specifiche nel corpo della fattura di acquisto ricevuta (soccorrono in questo caso le informazioni che l’operatore nazionale in franchigia riesce ad ottenere dal proprio “collega” comunitario attraverso la normale corrispondenza).

SONO STRUMENTI “CONSECUTIVI” LA NOTA DI CREDITO DA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DA INFRUTTUAOSITÀ DEL RECUPERO

L'emissione delle note di variazione in diminuzione o, più comunemente, delle “note di credito” ai fini Iva (articolo 26 DPR 633/72) costituisce un argomento sul quale l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, anche in considerazione dei riflessi operativi e degli effetti anche economici che la disposizione determina.

Una questione rilevante riguarda la possibilità di emettere la nota di credito nei casi di risoluzione contrattuale dovuta all’inadempimento del cliente, in relazione a contratti ad esecuzione continuata o periodica.

È il comma 9 dell’articolo 26 del Decreto Iva a disciplinare l’ipotesi della risoluzione contrattuale nel caso specifico dei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA INADEMPIMENTO

“Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 [emissione di nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali] non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.

La richiamata disposizione, pertanto, rappresenta una specificazione della generale ipotesi di risoluzione contrattuale, riferita al caso dell’inadempimento, disciplinata dallo stesso articolo 26 nel precedente comma 2 laddove si afferma che:

RISOLUZIONE DI FATTO O DI DIRITTO

“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di, risoluzione,, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.

Tuttavia, nei casi in cui l'inadempimento consiste nel mancato pagamento da parte del cliente (situazione assai frequente) si attiva da parte del fornitore un'ulteriore possibilità prevista dal citato articolo 26 e disciplinata dal comma 3-bis che recita quanto segue.

PROCEDURA DI RECUPERO INFRUTTUOSA

“La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente”, a prescindere dal caso delle procedure concorsuali, “. . .b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Requisito dell'infruttuosità che deve essere dimostrato dal contribuente interessato al fine di poter emettere la nota di credito (che si ricorda è facoltativa), *in primis* verificando le ipotesi (non tassative) di infruttuosità legale previste dal comma 12 dell'articolo 26, Decreto Iva che di seguito si riportano.

CASI DI INFRUTTUSITÀ LEGALE

“Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;*
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità”;*
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.*

Per diverso tempo, o quanto meno fino alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento consistente nel mancato pagamento della prestazione l'emissione della nota di credito fosse possibile solo dopo aver verificato l'infruttuosità della procedura di recupero e, quindi, non possibile solo a seguito della mera risoluzione contrattuale dovuta all'inadempimento.

Con riferimento a questa particolare ipotesi disciplinata dall'articolo 26, D.P.R. 633/1972 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi di recente, fornendo importanti indicazioni sotto il profilo operativo, con la risposta a interpello n. 386 del 20 luglio 2022.

Dopo aver ribadito, infatti, che la possibilità di invocare la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto), ai fini di operare la variazione in diminuzione riconosciuta dai commi 2 e 9 dell'articolo 26, Decreto Iva, rappresenta una facoltà riconosciuta al creditore, riconosce altresì la possibilità di rinunciare a detto beneficio, scegliendo, invece, nell'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale o esecutiva, di operare la variazione in diminuzione alle condizioni stabilite dal comma 3-bis (introdotto nell'articolo 26, Decreto Iva dall'articolo 18, comma 1, lettera b), D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono due percorsi tra loro alternativi ai fini di operare la variazione in diminuzione, essendo:

- il primo una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, ritenendo l'iniziativa poco proficua;

-
- il secondo la decisione del creditore di avviare l'azione esecutiva, rinunciando al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito dovendo, quindi, a tal fine attendere l'esito infruttuoso della procedura.

Infine, nella citata risposta ad Interpello, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato due ulteriori aspetti.

- il primo, non nuovo ma spesso "*dimenticato*" dagli operatori nella prassi operativa, attiene alle modalità di emissione della nota di credito nel caso in cui, tanto a seguito del caso della risoluzione contrattuale quanto a seguito della successiva procedura esecutiva dichiarata infruttuosa, si arrivi ad ottenere un incasso parziale del credito interessato; in questo caso (l'istante era riuscito ad incassare somme indistintamente imputabili a spese legali per le azioni intraprese, interessi, accessori e per il residuo a capitale), detti importi, riconducibili comunque per natura al corrispettivo non percepito, devono secondo l'Agenzia delle entrate formare oggetto di fatture autonome e distinte da emettere nei confronti dell'originario debitore al momento dell'incasso e ripartite proporzionalmente tra imponibile e imposta;
- il secondo, riferito al caso della risoluzione determinata dal sopravvenuto accordo tra le parti; in detta ipotesi, precisa l'Agenzia delle entrate, la variazione in diminuzione è consentita unicamente entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile come precisato nel comma 3 del più volte citato articolo 26 e l'importo recato dalla nota di credito dovrà essere pari alla somma oggetto di rinuncia all'incasso per effetto dell'accordo transattivo, sempre ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta.

I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI: I NUOVI PARAMETRI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La riforma delle procedure concorsuali (introdotta dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l'obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell'impresa, affinché l'impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, l'articolo 29-*novies* del codice della crisi è stato oggetto di recenti interventi ad opera del decreto correttivo del codice (D.L. 83/2022), nonché ad opera della legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 73/2022).

SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- l'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della Crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell'esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice. Si tratta quindi di segnalazioni tutt'altro che irrilevanti, in quanto un'inerzia da parte dell'imprenditore e dell'organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell'impresa/società.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l'invio della segnalazione.

In questa sede si pone l'attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l'Agenzia delle entrate, che risultano decisamente stringenti e sono stati recentemente aggiornati: tali limiti sono relativi ai debiti Iva non versati dall'impresa, evidenziati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva (Lipe) inviate dai contribuenti.

Nella versione attualmente vigente, la segnalazione scatta tenendo conto dei seguenti parametri:

- in presenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque,
- non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

In ogni caso, la segnalazione è inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (questa, in particolare, è una delle previsioni aggiunte in sede di conversione del decreto semplificazioni). Quindi, è possibile riassumere come segue.

Debito Iva	Segnalazione
< 5.000 euro	No
Tra 5.000 e 20.000 euro	Dipende dal volume d'affari dell'anno precedente
Oltre 20.000 euro	Sì

In conversione del decreto semplificazioni sono inoltre stati modificati i seguenti 2 aspetti che si segnalano:

- è stata posticipata la decorrenza della previsione in commento, in quanto le segnalazioni riguarderanno le Lipe presentate a partire dalla comunicazione relativa al secondo trimestre 2022, mentre in precedenza era interessata già la comunicazione del primo trimestre (si ricorda che il decreto ha anche posticipato il termine di invio della Lipe del secondo semestre 2022, dal 16 al 30 settembre 2022);
- la segnalazione dell'Agenzia delle entrate dovrà avvenire contestualmente alla comunicazione di irregolarità con cui viene contestata al contribuente l'omissione di versamento Iva e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Lipe che evidenzia tale debito.

IL BOLLO ADDEBITATO DAL FORFETTARIO È RICAVO O COMPENSO

Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario deve considerarsi ricavo/compenso, quindi imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per l'attività esercitata).

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 prevede che le fatture emesse dai contribuenti che abbiano esercitato la relativa opzione siano fuori dal campo di applicazione dell'Iva, quindi non recano l'addebito della relativa imposta.

Conseguentemente, tali fatture sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 2 euro, quando la somma indicata in tali documenti è superiore a 77,47 euro.

Capita frequentemente che il contribuente in regime forfettario addebiti al proprio cliente, in aggiunta al corrispettivo pattuito per la cessione/prestazione, anche l'importo del bollo apposto sulla fattura.

In merito al trattamento fiscale di tale addebito l’Agenzia delle entrate, nella richiamata risposta a interpello n. 428/E/2022, ha precisato che, anche se vi è solidarietà tra prestatore e committente per l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.

Pertanto, afferma l’Agenzia delle entrate, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi/compensi che concorrono alla determinazione forfettaria del reddito.

Oltre alla determinazione del reddito imponibile, occorre concludere che tali riaddebiti devono essere considerati anche per la verifica della soglia di 65.000 euro di ricavi/compensi incassati, superata la quale il contribuente è tenuto a fuoriuscire (dal successivo periodo d’imposta) dal regime forfettario.

NUOVE SCADENZE PER IL MODELLO INTRASTAT

L’articolo 3, comma 2 del “Decreto Semplificazioni” (D.L. 73/2022) modificando l’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, aveva stabilito che l’invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Lo scorso 19 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 la L. 122 del 4 agosto 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Semplificazioni in seguito alla quale a partire dagli elenchi del mese di luglio 2022 e del terzo trimestre dell’anno in corso, il termine di presentazione risulta, nuovamente modificato e “riportato” alla scadenza ante entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”.

La scadenza dell’invio degli elenchi è quindi di nuovo fissata al giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Quindi, gli elenchi del mese di luglio 2022 andavano trasmessi entro il 25 agosto, mentre gli elenchi del terzo trimestre dell’anno andranno inviati entro il 25 ottobre.

NUOVO CALENDARIO

Elenchi del mese di	Scadenza invio
Maggio	30 giugno
Giugno	22 agosto
Secondo trimestre	22 agosto
Luglio	25 agosto
Terzo trimestre	25 ottobre

Al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi occorre fare riferimento all’articolo 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 secondo il quale l’adempimento sarà:

- trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- mensile, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale inferiore a 50.000 euro.

Si ricorda inoltre che gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale è stata abolita, mentre la periodicità mensile resta valida rispettivamente solo nel caso di:

- acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 350.000 euro;
- acquisti intracomunitari di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

Si ricorda che secondo le istruzioni ministeriali gli acquisti intracomunitari vanno dichiarati “*nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta*”, tuttavia “*se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano*”.

Per effetto delle modifiche di cui sopra il calendario Intrastat 2022 sarà il seguente:

Elenchi del mese di	Scadenza invio
agosto	25 settembre
settembre	25 ottobre
ottobre	25 novembre
novembre	25 dicembre
dicembre	25 gennaio
quarto trimestre	25 gennaio

In merito all’invio del modello Intrastat del mese di luglio, la cui data di invio è variata in data 19 agosto, passando dal 30 del mese al 25 dello stesso, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate non ha chiarito se e in che misura si renderanno applicabili le sanzioni per chi abbia comunque spedito l’elenco entro il 30 agosto.

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022.

Le novità apportate alle regole tecniche rientrano nell’ottica di ottimizzare il processo di fatturazione elettronica, nonché di assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura.

Tali aggiornamenti non prevedono interventi con riferimento alle operazioni con la P.A. essendo le modifiche orientate esclusivamente alla fatturazione elettronica tra privati. In particolare, le modifiche al tracciato riguardano:

- l’introduzione nella fattura ordinaria del nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva;
- l’introduzione delle nuove codifiche per il blocco “*AltriDatiGestionali*” per riportare in fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva;

- l'aggiornamento della descrizione della natura N7.

Sono stati inoltre introdotti i controlli per la correzione di svariati errori.

Soffermandoci su quella che appare la principale novità va sottolineato che per effetto della introduzione del nuovo tipo documento TD28, il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'IVA da soggetto residente a San Marino, deve emettere una fattura, inviandola a SdI, con Tipo documento TD28 al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

Diversamente nel caso di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino senza addebito dell'Iva va utilizzato il Tipo documento TD17 o TD19 (assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino	Tipo documento
con addebito dell'Iva	TD28
senza addebito dell'Iva	TD17 o TD19

POSSIBILE CHIEDERE AL PROPRIO FORNITORE IL CALCOLO NECESSARIO PER ACCEDERE AI BONUS PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 l'ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha deliberato l'obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nei primi due trimestri dell'anno 2022 una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e gas oltre all'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Sarà tuttavia obbligo dell'impresa interessata al credito richiedere l'invio della comunicazione di cui in oggetto.

Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

- a) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerge un incremento del costo per kWh:

- superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,
- inferiore al 30%, l'indicazione che la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 21/2022 non è verificata.

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella circolare 25/E/2022.

SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore (da effettuarsi tramite pec o altra modalità tracciabile) dovrà contenere:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.